

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.16/P del 24.9.1984 :

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 24.9.1984 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 30.7.1984

- D.d.L. "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione nelle scuole".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:



favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.



rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Sala, Calvario, Notarnicola, Affatato.

contrari:

di astensione: Ricciato, Rossi, Bellifemine


Am

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

OGGETTO : D.D.L. "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione nelle scuole".

DECISIONE : La terza Commissione, nella seduta del 19 luglio 1984, a voti unanimi, esprime parere favorevole sul D.D.L. in oggetto specificato emendato secondo il testo allegato, parte integrante della presente decisione.



RELATORE : Vito Notarnicola.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Il Presidente

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la legge regionale 16/83 si è provveduto, per la prima volta nella nostra regione, a concedere alle scuole contributi per l'acquisto di giornali e riviste allo scopo di contribuire ad una corretta e pluralistica informazione tra gli studenti.

L'articolo 5 della suddetta legge limitava, però, l'intervento regionale al solo anno scolastico 1983/'84.

La Giunta regionale con il disegno di legge al nostro esame ha proposto l'istituzionalizzazione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole sia per il corrente anno - prevedendo una spesa di lire cinquecento milioni - sia per i prossimi anni, con analogo stanziamento.

La terza Commissione consiliare, nella seduta del 19 Luglio 1984, dopo aver rilevato che l'applicazione della L.R.16/83 non ha fornito elementi di valutazione per una elaborazione critica del piano di finanziamento, essendo entrata in vigore ad anno scolastico inoltrato, e quindi per un breve periodo di tempo, ha ritenuto che fosse più giusto e opportuno prorogare in via sperimentale per l'anno scolastico 1984/'85, le disposizioni contenute nella L.R.16/83.

Pertanto la Commissione ha emendato l'articolato del disegno di legge predisposto dalla Giunta limitandolo all'art.1 che proroga le disposizioni della L.R.16/83 e al conseguente articolo finanziario.

Il provvedimento così riformulato è stato approvato all'unanimità.

Vito Notarnicola



D I S E G N O D I L E G G E

"PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE NELLE SCUOLE"

LICENZIATO DALLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

DISEGNO DI LEGGE

Testo licenziato dalla III Commissione Consiliare

" PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE NELLE SCUOLE "

D.d.l. Proroga all'anno scolastico 1984/85 delle disposizioni contenute nella L.R. 25 Novembre 1983, N.16.

Art. 1

La presente legge disciplina gli interventi della Regione Puglia per la diffusione ~~della diffusione~~ dell'informazione quotidiana e periodica nelle Scuole pugliesi.

La Regione Puglia, in attuazione dei principi dello Statuto, considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

ART. 1

Le disposizioni contenute nella Legge regionale 25 Novembre 1983, n. 16, sono prorogate all'anno scolastico 1984/1985.

Art. 2

La Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12/5/1980, nonché nel rispetto della normativa statale di principio nel campo dell'informazione, promuove e finanzia piani annuali d'intervento per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi, anche non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio, riconosciuti dallo Stato.

Il disposto di cui al comma precedente è riferito soltanto agli Istituti ed alle Scuole di istruzione secondaria superiore, giustamente l'art. 15 della legge statale del 5/8/1981, n. 416, concernente l'editoria.

ART. 2

S O P P R E S S O

Art. 3

Le scuole di cui al precedente articolo, attraverso i loro organi competenti, possono richiedere annualmente al Presidente della Giunta Regionale i fondi necessari per l'acquisto e/o lo abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e ad una rivista che abbiano notevole valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall'art. 1, limitatamente al periodo di attività scolastica.

Le richieste, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente, dovranno pervenire alla Presidenza della Giunta Regionale entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno scolastico precedente a quello per il quale dovranno essere sottoscritti gli abbonamenti o effettuati gli acquisti.

Per l'anno scolastico 1984/1985 le richieste di cui al comma precedente dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

S O P P R E S S O

Art. 4

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i piani annuali di intervento e procede ad assegnare, secondo le disponibilità di bilancio, un numero di abbonamenti o acquisti per ciascuna scuola, in proporzione alle richieste.

Nei piani annuali d'intervento di cui al comma precedente possono essere previste anche iniziative di supporto, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta Regionale, ai fini della migliore attuazione delle finalità della legge.

ART. 4

S O P P R E S S O

Art. 5

Le scuole, entro il 30 Giugno di ogni anno, trasmettono una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta Regionale, la quale redige, entro il 1° settembre di ogni anno, una relazione da inviare al Consiglio regionale, nella quale viene fornito il quadro generale, anche in relazione alla spesa, delle pubblicazioni adottate.

Le scuole che non ottempereranno a quanto disposto dal 1° comma verranno escluse dall'assegnazione di abbonamenti o di acquisti per l'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

ART.5

S O P P R E S S O

Art. 6

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 500.000.000= (cinquecentomilioni) da prelevarsi dal Cap. 10306 dello stesso bilancio 1984 approvato con L.R. n. 18/1984. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti da inserire nei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

ART.6

All'onere finanziario riveniente dalla presente legge ammontante a L. 500.000.000, si fa fronte in termini di competenza e cassa con lo stanziamento del capitolo 10.306 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, approvato con legge regionale 19 Aprile 1984, n. 18.